



COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO
Provincia di Vicenza

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione N. 11

Adunanza di prima convocazione sessione straordinaria – Seduta 30-07-2013

OGGETTO: Approvazione regolamento tares

L'anno Duemilatredici addì Trenta del mese di Luglio alle ore 18:30 nella sala adunanze, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

PRESENTI	ASSENTI
CISCO FABIO (Sindaco)	GENTILIN FRANCESCO (Consigliere)
ZACCARIA TARCISIO (Consigliere)	CEDERLE MAURO (Consigliere)
RIGON GIUSEPPE (Consigliere)	MAGGIO MARIA GRAZIA (Consigliere)
PACCANARO DIEGO (Consigliere)	REMONATO FRANCO (Consigliere)
PONATO SILVANO (Consigliere)	
PERONI RODOLFO (Consigliere)	
MAGGIO ALBERTO MARIA (Consigliere)	
MUNARETTO GIANFRANCO (Consigliere)	
BAREA ANGELO LUIGI (Consigliere)	
MARAN GIAMPIERO (Consigliere)	
BERTOLA GIAN DOMENICO (Consigliere)	
ZANUSO ALBERTO (Consigliere)	
DAINESE GIOVANNI (Consigliere)	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor GIGLIA Dott. LUIGI.

Il Signor CISCO FABIO, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione regolamento tares

PROPOSTA DI DELIBERA N. 18

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RICHIAMATO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel comune di Montebello Vicentino della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui al G. Lgs. 507/1993, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

PRESO ATTO che l'articolo 1 comma 381 della legge 228/2012 così come modificato dall'articolo 10- comma 10 quater del decreto legge 35/2013 convertito con modificazioni nella legge 64/2013 ha differito al 30.09.2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013;

VISTO in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

CONSIDERATO:

- che il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23.12.2000, n. 388 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- che l'art. 1 comma 169 della legge 296/06 (Finanziaria 2007) in attuazione del quale gli enti locali devono deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 44 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta:

- a) del 08.07.2013 a seguito della quale è stato approvato di modificare l'articolo 17, secondo comma, nel testo allegato alla presente deliberazione;
- b) del 23.07.2013 a seguito:
 -) dell'adeguamento della riduzione di cui all'articolo 23, comma 3, lettere a), b), c) d) del regolamento Tares, al massimo previsto dalla legge corrispondente al 30%, così come previsto dal comma 15 dell'articolo 14 del decreto legge 201/2011, convertito in legge 214/2011;
 -) della non applicazione della maggiorazione del 100% al tributo giornaliero;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Preso atto altresì che l'art. 3, comma 1), lett. o), del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012 a modifica dell'articolo 239 del Testo Unico 267/2000, prevede che l'organo di revisione esprima il parere anche sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali, in relazione alle quali esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza, e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei parametri sono suggerite all'organo consigliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo Consigliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione e che tale organo di Revisione ha espresso il proprio parere favorevole:

- a) in data 01.07.2013 in sede di primo esame della proposta;
- b) in data 10.07.2013 a seguito della parziale variazione introdotta in sede di esame da parte della Commissione consiliare avvenuta in data 08.07.2013 all'articolo 17, secondo comma;
- c) in data 18.07.2012 a seguito:
 -) dell'adeguamento della riduzione di cui all'articolo 23, comma 3, lettere a), b), c) d) del regolamento Tares, al massimo previsto dalla legge corrispondente al 30%, così come previsto dal comma 15 dell'articolo 14 del decreto legge 201/2011, convertito in legge 214/2011;
 -) della non applicazione della maggiorazione del 100% al tributo giornaliero

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, composto di n. 44 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale.
- 2) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013.
- 3) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

- 4) di determinare le tariffe del tributo e delle relativa maggiorazione annualmente con specifica deliberazione.
- 5) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 (eventuale).

Montebello Vicentino, 23.07.2013

IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Nicoletta Confente



COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO
(Provincia di Vicenza)

Indirizzo: Piazza Italia, 1 – C.F. e Part. IVA 00288650245

C.A.P. 36054 – MONTEBELLO VICENTINO

tel. 0444/649152 – 649035 Fax 0444/440111

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

Estremi	CC	N.	DEL
Approvazione	CC		

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 25. Riduzioni per il recupero
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27. Agevolazioni
- Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

- Art. 29. Presupposto della maggiorazione
- Art. 30. Aliquote.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 31. Obbligo di dichiarazione
- Art. 32. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 33. Poteri del Comune
- Art. 34. Accertamento
- Art. 35. Sanzioni
- Art. 36. Riscossione
- Art. 37. Interessi
- Art. 38. Rimborsi
- Art. 39. Somme di modesto ammontare
- Art. 40. Contenzioso

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 42. Clausola di adeguamento
- Art. 43. Disposizioni transitorie
- Art. 44. Disposizioni per l'anno 2013

Allegato

- All. A: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere *b)*, *c)* ed *e)* del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini della applicazione del tributo e del servizio di raccolta e smaltimento in regime di privativa le sostanze non pericolose elencate al n. 1 punto 1.1.1 lettera a) della deliberazione Interministeriale 27.7.84 che non siano state escluse dalla assimilazione dal successivo secondo comma del presente articolo **ESCLUSIVAMENTE PROVENIENTI DA :**

	Criterio qualitativo	Limite quantitativo di conferimento settimanale frazione umida	Limite quantitativo di conferimento settimanale frazione secca

1.Attività industriali			
1.a)	Locali destinati a uffici, sale mensa, cucine, corridoi, sale riunioni/conferenze, sale esposizioni, bagni, spogliatoi delle attività industriali;	illimitata	illimitata
2.a)	Magazzini	illimitata	Max n. 6 sacchi da 80 litri per settimana

2.Attività artigianali			
2.a)	Locali destinati a uffici, sale mensa, cucine, corridoi, sale riunioni/conferenze, sale esposizioni, bagni, spogliatoi delle attività artigianali	illimitata	illimitata
2.b)	Magazzini	illimitata	Max n. 6 sacchi da 80 litri per settimana

3.Aziende agricole			
	Locali ed aree destinati a attività commerciali quali uffici, corridoi, sale riunioni/conferenze, sale esposizioni, sale degustazioni, mostre, bagni, spacci/locali di vendita, locali di ristoro, spogliatoi, cucine e locali destinati alla attività ricettiva;	illimitata	illimitata

4	Locali ed aree adibite a pubblici esercizi (bar, caffè, pasticcerie, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, birrerie, amburgherie, pub, discoteche, night club e simili) mense e alberghi	illimitata	illimitata
----------	--	-------------------	-------------------

5	Ipermercati di generi misti, supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari, ortofrutta, pescherie, fiori e piante, plurilicenze alimentari e/o miste, pizza al taglio, banchi di mercato di generi alimentari	illimitata	illimitata
----------	--	-------------------	-------------------

6	attività artigianali di servizio a titolo esemplificativo gelaterie pasticcerie, panifici, sartorie calzolai, pulisecco, fotografi, orologiai, parrucchieri, estetisti ecc.	illimitata	illimitata
----------	---	-------------------	-------------------

7	Uffici, studi professionali, banche, istituti di credito, assicurazioni, agenzie finanziarie, di viaggio, ippiche, ricevitorie e simili, ambulatori, studi medici e simili, laboratori di analisi cliniche e chimiche	illimitata	illimitata
----------	---	-------------------	-------------------

8	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, beni durevoli, edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, negozi di filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli e, in generale esercizi di commercio fisso e su aree pubbliche (esclusi ipermercati,	illimitata	illimitata
----------	--	-------------------	-------------------

	supermercati e negozi di generi alimentari di cui al precedente punto 5)		
--	--	--	--

9	Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografi, scuole pubbliche e private e luoghi di culto	illimitata	illimitata
----------	--	-------------------	-------------------

10	<p>Caserme, collegi, comunità, ricoveri, case di cura, case di riposo, strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla <u>legge 23 dicembre 1978, n. 833</u>, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, ed esclusivamente per le sotto elencate tipologie di rifiuti e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rifiuti delle cucine; ▪ rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi; ▪ imballaggi di carta, cartone e plastica ▪ vetro, ▪ rifiuti ingombranti ▪ spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani; ▪ gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, dei degenti non infettivi e/o potenzialmente radioattivi; ▪ pannolini pediatrici e i pannoloni di degenti non infettivi e/o potenzialmente radioattivi ▪ rifiuti verdi. 	illimitata	illimitata
-----------	--	-------------------	-------------------

11	Autofficine, carrozzerie, elettrauto	illimitata	illimitata
-----------	--------------------------------------	-------------------	-------------------

12	Attività di commercio all'ingrosso e simili, autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	illimitata	illimitata
-----------	--	-------------------	-------------------

13	Autosaloni, mostre, concessionarie	illimitata	Max n. 6 sacchi da 80 litri per settimana
-----------	------------------------------------	-------------------	--

14	Distributori di carburanti, impianti sportivi, parcheggi, posteggi, campeggi e simili	illimitata	Illimitata
-----------	---	-------------------	-------------------

2. Restano esclusi dalla assimilazione i rifiuti speciali non pericolosi quali:

1	Imballaggi terziari in genere;
---	--------------------------------

2	Contenitori vuoti pericolosi di qualsivoglia tipologia e/o volumetria;
3	Contenitori vuoti di plastica, metallo, latte o simili con volumetria superiore a 10 litri;
4	Contenitori sotto pressione
5	Pallets in genere
6	Cassette, che superano come quantitativo un metro cubo a conferimento
7	Frammenti e manufatti di vimini e di sughero
8	Paglia e prodotti di paglia
9	scarti di legno, segatura e simili;
10	scarti, sfridi, limature e trucioli di alluminio, ferro, rame e/o altri metalli e/o materiali simili;
11	Pelle e simil-pelle
12	Fibra di legno e pasta di legno anche umida;
13	gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
14	Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
15	Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del presidente della Repubblica n. 915 del 1982
16	Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
17	Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
18	Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
19	Frammenti e manufatti di stucco di gesso essiccati
20	Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
21	Nastri abrasivi
22	Cavi e materiale elettrico in genere
22	Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate

Art. 4. - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

- d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
- 2.** Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5 - Soggetto attivo

- 1.** Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 2.** In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte operative, campeggi, dancing, cinema all'aperto, parcheggi a pagamento, aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinati ai servizi e quelle per gli spettatori;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, agricole, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c) per le utenze non domestiche le aree pertinenziali o accessorie di locali tassabili ferma restando la tassazione delle aree scoperte operative;

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi, nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; l'assenza di tali servizi deve risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà effettuata dal proprietario dell'immobile;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali ed aree stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, centrali telefoniche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos, impianti a ciclo chiuso e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio e le aree destinate alla sosta gratuita dei veicoli;
- h) solai non adattabili ad altri usi, le soffitte ed i sottotetti, i ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza inferiore a 1,50 metri;

- i) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - j) locali ed aree di utenze non domestiche oggetto di procedure concorsuali senza esercizio di attività dimostrata con idonea documentazione anche se ancora allacciate ai pubblici servizi;
- 2.** Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- 3.** Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

- 1.** Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2.** Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. - 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

- 1.** Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
- 2.** Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio diretto dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze ove si producono rifiuti non assimilati agli urbani: legnaie, fienili, depositi anche verticali di mangimi ed insilati in genere, locali adibiti a depositi permanenti di presidi

fitosanitari e concimi, depositi di prodotti semilavorati o finiti, locali tecnologici per la trasformazione dei prodotti, locali destinati al ricovero dei macchinari agricoli e/o attrezzature per l'esercizio della attività agricola e/o altri locali con simile destinazione;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Rimangono invece soggette al tributo nell'ambito delle precisate strutture sanitarie, le sale d'aspetto, gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso di deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali ed in genere tutti i locali e le aree non escluse dalla applicazione della tariffa.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati dall'articolo 3.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie, su cui l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività	% detassazione sulla superficie
Autocarrozzerie	30%
Autofficine per riparazione veicoli	30%
Autofficine di elettrauto	30%
Verniciatura	30%
Galvanotecnici	30%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la relativa classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti);

b) trasmettere entro il mese di Maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e comunque entro e non oltre il mese successivo a quello fissato per legge per la presentazione del Mud, copia

del Mud per i soggetti obbligati alla presentazione dello stesso; per gli altri casi, copia dei formulari, o altra documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 11 - Superficie degli immobili

- 1.** La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, in sede di prima applicazione, dalle superfici dichiarate o accertate ai fini della Tarsu, misurate al filo interno dei muri, con esclusione di quelle parti con altezza minima inferiore a m. 1,50.
- 2.** Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 3.** Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a 1,50.
- 4.** La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
- 5.** Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero in mancanza, una superficie forfettaria pari a 30 mq. per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12.- Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente e approvato dal Consiglio Comunale
3. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi, non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data prevista dalle disposizioni legislative di tempo in tempo vigenti.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 14 - Articolazione della tariffa

- 1.** La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
- 2.** La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
- 3.** L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali che saranno fissati nella delibera di determinazione delle tariffe.

Art. 15.- Periodi di applicazione del tributo

- 1.** Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
- 2.** L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
- 3.** Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- 4.** Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, e/o dei componenti il nucleo familiare che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf, badanti.
2. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, la persona assente non viene considerata presente nel nucleo familiare, ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione (secondo case) **da soggetti residenti**, non localizzate nello stesso complesso immobiliare dell'abitazione di residenza anagrafica (unità non contigue, oppure unità non adiacenti, oppure unità non dislocate su piani diversi nella stessa casa), verrà associato un numero di occupanti pari a quello risultante dall'anagrafe sia per la parte fissa che per la parte variabile.
4. Per le utenze domestiche tenute a disposizione (secondo case) **da soggetti non residenti**, verrà associato un numero di occupanti pari a quello risultante dall'anagrafe del relativo Comune di residenza, sia per la parte fissa che per la parte variabile.
5. Per le utenze domestiche tenute a disposizione **di soggetti Aire** verrà associato un numero di occupanti pari ad un componente sia per la parte fissa che per la parte variabile.
6. Per le abitazioni occupate **stabilmente** da persone **anagraficamente non residenti nel Comune**, si assume come numero di occupanti quello dichiarato dall'utente o in mancanza, quello di una unità ogni 52 mq. (dato medio derivante dal rapporto tra il totale della superficie complessivamente

occupata dalle utenze domestiche ed il numero degli abitanti relativi alle utenze domestiche regolarmente riscontrate all'anagrafe) con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa, che per la parte variabile .

7. Per gli **alloggi di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati stabilmente da soggetti residenti e/o non residenti**, si assume come numero degli occupanti:

-) quello risultante dall'anagrafe nel caso di soggetti residenti;
-) quello dichiarato dall'utente o in mancanza, quello di una unità ogni 52 metri quadrati di superficie imponibile, con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa, che per la parte variabile, nel caso di soggetti non residenti.

8. Per gli alloggi di soggetti **diversi dalle persone fisiche, non stabilmente occupati da soggetti non residenti**, si assume come numero di occupanti quello di una unità ogni 52 metri quadrati di superficie imponibile, con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa, che per la parte variabile.

9. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa, qualora siano condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche da classificare in categoria 3.

10. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa.

11. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

12. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 36, comma 1, con successivo conguaglio nel caso di variazioni posteriormente intervenute.

Art. 18. - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla

base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato viene di regola effettuata su denuncia dell'utente sulla base dell'attività prevalentemente svolta o in mancanza, sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di

musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

TITOLO III – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. Alle utenze domestiche, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 10% alla parte fissa e alla parte variabile.
2. La riduzione spetta dalla data di presentazione della relativa istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo, specificandone le modalità e in caso di acquisto del composter dalla data risultante dalla ricevuta di acquisto. L'utenza che usufruisce della riduzione di cui al presente comma, non può conferire al sistema comunale il rifiuto umido.
3. Per le abitazioni tenute a disposizione di cui all'articolo 17 del presente regolamento si applica:
 - a) una riduzione del 30% della parte fissa e della parte variabile per le utenze domestiche tenute a disposizione (seconde case) **da soggetti residenti** non localizzate nello stesso complesso immobiliare dell'abitazione di residenza anagrafica (unità non contigue, oppure unità non adiacenti oppure unità non dislocate su piani diversi nella stessa casa);
 - b) una riduzione del 30% della parte fissa e della parte variabile per le utenze domestiche tenute a disposizione (seconde case) **da soggetti non residenti nel comune;**
 - c) una riduzione del 30% della parte fissa e della parte variabile per le utenze di soggetti diversi dalle persone fisiche non stabilmente occupate da soggetti non residenti;
 - d) una riduzione del 30% della parte fissa e della parte variabile per le utenze domestiche di soggetti già ivi anagraficamente residenti, ma tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate da altri a vario titolo.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La riduzione di cui al presente articolo si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 25 - Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. Per l'utenza non domestica la tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota fissa e variabile di una percentuale massima del 20% in relazione alla quantità di rifiuti assimilati agli urbani prodotti nei locali situati comune di Montebello Vicentino, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, mediante applicazione di un coefficiente di riduzione, calcolato quale rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero - con esclusione degli imballaggi terziari - e la quantità presunta media di produzione su tale superficie, calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa per il relativo coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe di cui al Dpr 158/1999.

4. L'utente per poter beneficiare di tale riduzione deve allegare alla domanda, da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, copia dei formulari o altra idonea documentazione riferita all'anno precedente, comprovante l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti dai specifici locali siti nel Comune di Montebello Vicentino e riportanti le quantità precise di quanto avviato al recupero, in relazione al quale, viene chiesta la riduzione.

Art. 26 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

- 1.** In tutte le zone del territorio comunale è istituito il servizio porta a porta per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
- 2.** Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27. Ulteriori agevolazioni

- 1.** I complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando un abbattimento della superficie totale nella misura del 10%, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali. L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune, all'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA. Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio, il tributo si applica all'intera superficie, anche con effetto retroattivo, secondo le disposizioni di legge oltre alla applicazioni delle eventuali sanzioni previste.
- 2.** Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
- 3.** La riduzione di cui al presente articolo si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
- 4.** La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 29. Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 20.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 30. Aliquote

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in base alla normativa vigente nella apposita delibera di fissazione delle tariffe.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 31. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 32 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze domestiche** deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza completi di dati anagrafici;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, ed i relativi dati catastali.
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze non domestiche** deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree operative;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 33. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 34 - Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

Art. 35. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano:

a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27.12.2006, n. 296.

b) l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in tema di ravvedimento operoso.

Art. 36. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in rate nel rispetto della normativa vigente e stabilite in apposito provvedimento.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nel caso di mancato pagamento dell'avviso bonario il Comune notifica, anche tramite raccomandata a.r o pec un sollecito, contenente le somme da versare in una unica rata aumentate delle spese di notifica, fissando un termine per il pagamento con l'avvertimento che in caso di inadempimento si procederà all'emissione dell'avviso di accertamento con sanzioni ed interessi entro i termini decadenziali stabiliti dalla normativa di tempo in tempo vigente.

Art. 37. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 38. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, anche tramite accredito delle relative somme nella successiva bollettazione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 39. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 10,00 euro per anno d'imposta.

Art. 40. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la vigente tarsu.

Art. 42. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 43. Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 44. Disposizioni per l'anno 2013

Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legge 35 del 08.04.2013, convertito con modificazioni nella legge n. 64 del 6 giugno 2013, per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomutati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;

d) i Comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c) sopra indicata.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

COMUNI OLTRE 5.000 abitanti

Categorie di attività	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

AREA INTERESSATA

Visto: Parere favorevole per la regolarità tecnica (amministrativa)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Nicoletta Confente

OGGETTO: Approvazione regolamento tares

In apertura della discussione sul punto n. 2 posto all'ordine del giorno entra il Consigliere Alberto Zanuso.

Il numero dei presenti pertanto sale a 13.

Il Sindaco introduce l'argomento illustrando sinteticamente quanto meglio riportato nell'allegata proposta di delibera e evidenziando che una delle maggiori novità introdotte dalla TARES, rispetto alla precedente TARSU, sta nel fatto che, oltre ad assicurare una copertura di entrata pari al 100% della spesa (che nel caso di Montebello Vic.no il problema non è rilevante in quanto già negli anni precedenti è stata garantita una copertura di circa 98%), la spesa, pur rimanendo inalterata, sarà suddivisa nella misura del 60% per le abitazioni civili e per il 40% a carico delle attività produttive e commerciali e per le abitazioni civili il tributo sarà calcolato in rapporto alla superficie dell'immobile e al numero dei componenti il nucleo familiare. Pertanto a parità di superficie potranno verificarsi differenze di importo da pagare.

Prende poi la parola l'Assessore Alberto Maria Maggio per illustrare i criteri di applicazione della nuova tariffa, previsti nel regolamento allegato alla presente proposta di delibera, e le possibilità di riduzioni della stessa TARES elencate all'articolo n. 23 dello stesso regolamento.

Il Consigliere Giovanni Dainese prende la parola per dichiarare quanto segue:

“Stando alle informazioni forniteci in commissione regolamenti il nuovo tributo comunale sui rifiuti ha la caratteristica di non escludere nessuno e di essere più giusta rispetto la normativa precedente in quanto non considera più i soli metri quadrati di superficie, ma anche il numero delle persone che partecipano alla produzione dei rifiuti sulla base della loro iscrizione anagrafica. Un sistema più equo infine, basato sul principio che devono pagare tutti e che, chi più sporca più paga.

Cominciamo il nostro intervento esprimendo il nostro apprezzamento al Sindaco ed alla maggioranza per aver accolto la nostra proposta di modifica che evita alle persone che trasferiscono la loro residenza in casa di riposo o altro istituto di dover pagare l'imposta due volte, una a casa propria e l'altra in nella struttura residenziale. (Punto 2 di pag. 19 del Regolamento).

Abbiamo altresì condiviso l'iniziativa di sottoporre al tributo le persone domiciliate, anche se anagraficamente non residenti in ossequio al principio di chi sporca deve pagare.

Di converso abbiamo proposto che i nostri compaesani che sono iscritti nell'anagrafe, ma che per motivi diversi (servizio militare, studio o lavoro ecc.) sono domiciliati altrove non paghino. Perché se chi sporca deve pagare, chi non sporca non deve pagare. Altrimenti pagherà due volte lo stesso tributo: una prima volta nel comune dove anagraficamente è iscritto, la seconda volta in quello dove è domiciliato.

Si tratta di una duplicazione di pagamento ingiusta, inammissibile, giuridicamente molto dubbia, sulla quale esprimiamo non solo tutta la nostra perplessità, ma anche tutta la nostra contrarietà.

Ci è stato detto, ricordavamo all'inizio, che tutti devono pagare questo tributo, ma il legislatore non ha dato il buon esempio e si è tirato subito fuori, esentando le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado. (pag. 21 art. 20)

Ma i ragazzi che frequentano una scuola statale non producono rifiuti, mentre quelli che ne frequentano altre li producono?

Qualcuno, all'esterno, ci ha detto che messa così potrebbe sembrare una questione ideologica e allora, non ci soffermeremo su questo, anche se l'interrogativo resta.

Andiamo sul concreto: le scuole pagano la Tares che necessariamente andrà a pesare sulla retta. Le famiglie pagheranno quindi due volte per lo stesso componente familiare: una volta a casa, perché il bambino risulta iscritto all'anagrafe, la seconda alla scuola materna. Ma se il bambino,

direttamente o indirettamente, produce rifiuti nella scuola non li produce a casa e viceversa se li produce in casa non lo fa a scuola.

Si tratta di una doppia imposizione per la quale abbiamo chiesto al Sindaco ed alla maggioranza il coraggio di assumersi le proprie responsabilità perché si tratta di un atto elementare di giustizia. Il Sindaco pur dichiarandosi d'accordo sul concetto non ha ritenuto di imporsi sui funzionari.

Riproponiamo ora le questione all'attenzione del Consiglio comunale perché valuti le nostre proposte ed assuma le proprie responsabilità".

Il Sindaco risponde facendo presente che, pur trovandosi d'accordo con quanto espresso dal consigliere Dainese, non è però possibile intervenire con un atto amministrativo del Comune in quanto la legge non lascia alcun margine di discrezionalità. Ritiene quindi di procedere all'approvazione del regolamento, così come è stato proposto, fatta salva la possibilità di questo consiglio comunale, di approvare nella prossima seduta consigliare, un atto di indirizzo da inviare alle autorità centrali, affinché si rendano conto del livello di ingiustizia che la legge provoca.

Il Consigliere Giovanni Dainese, pur ribadendo che la posizione del suo gruppo era quello di sollecitare l'amministrazione comunale a operare con un atto di coraggio prendendo delle autonome iniziative, dichiara di prendere atto della disponibilità del Sindaco a far proprie le sue considerazioni e di trasformare, pertanto, la dichiarazione di voto contrario in voto di astensione.

Conclusa la discussione, il Sindaco invita a votare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

In conformità dell'esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato e proclamato:

Consiglieri presenti n. 13:

Voti favorevoli n. 11 : (gruppo di maggioranza)

Astenuti n. 2: (i consiglieri: Dainese Giovanni e Zanuso Alberto);

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

=oOo=

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con apposita e separata votazione favorevole espressa nelle forme di legge:

Consiglieri presenti n. 13:

Voti favorevoli n. 11 : (gruppo di maggioranza)

Astenuti n. 2: (i consiglieri: Dainese Giovanni e Zanuso Alberto).

OGGETTO: Approvazione regolamento tares

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Cisco Ing. Fabio

Il Segretario Comunale
f.to Giglia dott. Luigi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Comunale per la pubblicazione dal 06-08-2013 per 15 giorni consecutivi.

Montebello Vicentino, 06-08-2013

Il Segretario Comunale
f.to Giglia dott. Luigi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione non assoggettata a controllo di legittimità, pubblicata a norma di legge, comunicata contestualmente ai Capigruppo Consiliari, senza opposizioni o reclami o richiesta di sottoporla a controllo, ai sensi dell'art. 17 commi 33, 34 e 38 della Legge n. 127 del 15/05/1997, è DIVENUTA ESECUTIVA il 17-08-2013

Montebello Vicentino,

Il Segretario Comunale
Giglia dott. Luigi

La presente copia è conforme all'originale.

Montebello Vicentino, 6 agosto 2013

Il Segretario Comunale
Giglia dott. Luigi
